



Editrice

---

**Memorie ex art. 183 c.p.c.:**  
**il giudice può discrezionalmente non concederle (anche nel regime anteriore al nuovo art. 183 bis c.p.c.)**

*Sussiste potere discrezionale del Giudice nella concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. (anche prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 183 bis c.p.c.): l'inciso "se richiesto" non va riferito alle pretese delle parti, ma alla necessità di concedere i termini in relazione al contenuto della res controversa.*

**Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 5.3.2015, n. 383**

*...omissis...*

## Considerato che

- è discusso se sussista o meno potere discrezionale del Giudice nella concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. in presenza di richiesta delle parti o di una di esse; le opinioni in dottrina e giurisprudenza essendo sul punto assolutamente divergenti;
- infatti, l'art. 183 comma VI c.p.c. stabilisce che il Giudice deve concedere i termini istruttori "se richiesto"; tale espressione essendo da taluni interpreti intesa come obbligo di concessione in presenza di richiesta di una delle parti; da altri invece intesa come riferimento oggettivo alla necessità di concedere i termini in relazione al contenuto della res controversa e alle difese svolte dalle parti;
- l'interpretazione preferibile è la seconda, in quanto:
  - a) l'art. 80 bis delle disposizioni di attuazione c.p.c. non abrogato dalla riforma del comma VI dell'art. 183 c.p.c. non esclude il potere discrezionale del giudice di rimettere la causa in decisione anche "all'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti", con ciò stabilendo, in linea di principio, un potere discrezionale di valutare la decidibilità della causa nel merito anche in prima udienza; tale potere essendo da esercitarsi esclusivamente con l'accortezza di non pregiudicare il diritto di difesa delle parti che abbiano chiesto la concessione dei termini; potendo il potere in questione (ai sensi del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c. e dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c.) pienamente esplicarsi anche nella negazione dell'appendice di trattazione scritta, nel caso in cui, invece, tale diritto non sia in alcun modo conculcato, alla stregua della concreta configurazione delle argomentazioni, deduzioni e istanze contrapposte, per come cristallizzate a quella udienza, il diritto di difesa, anche tenuto conto delle preclusioni alle nuove allegazioni comunque perfezionate a quella udienza;
  - b) dalla stessa differente dizione letterale dell'art. 183 comma VI c.p.c. se confrontato con l'art. 184 c.p.c. nella versione previgente alla novella del 2005 (che faceva riferimento alla "istanza di parte" vincolante per il giudice) (così essendo inconferente al caso di specie il principio esposto da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4497 del 24/02/2011);
  - c) da una interpretazione coerente con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 c.p.c. del disposto letterale (equivoco effettivamente) dell'art. 183 comma VI c.p.c.; dovendosi dare preminenza alla rapida definizione della causa laddove non sussistano interessi della difesa (della parte richiedente i termini) da tutelare, essendo le difese e le argomentazioni non ulteriormente (nemmeno in via ipotetica) deducibili in modo tale da mutare la eventuale decisione, che è fondata su documentazione e argomenti già proposti dalla parte che ha richiesto i termini istruttori;
  - d) dalla norma di cui all'art. 183 bis c.p.c. (pur non applicabile ratione temporis al caso di specie vista l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 132) deve evincersi come, il legislatore, avendo introdotto il potere del Giudice di

il disposto del comma VI dell'art. 183 c.p.c. <sup>...omissis...</sup> si evince l'ormai consolidato ingresso nel sistema (a corroborazione della interpretazione già comunque sostenibile per le ragioni anzidette) di un potere discrezionale del giudice di valutazione in ordine alla necessità di appendice scritta di trattazione e deduzione istruttoria; in altri termini, posto che il Giudice può appunto, nella logica dell'art. 183 bis c.p.c. novellato, valutare "la complessità della lite e dell'istruzione probatoria" per passare alla cognizione sommaria, deve ritenersi che, anche a prescindere da tale norma, che non ha modificato l'art. 183 c.p.c. comma VI, sia comunque consentita una valutazione della esigenza di ulteriore trattazione ed istruttoria già in prima udienza;

Osservato dunque che, nel caso di specie,

- la mancata concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. è determinata dalla circostanza che le stesse allegazioni difensive (e i documenti prodotti) da parte opponente provano la inconsistenza dei motivi di opposizione (v. meglio *infra*);
- l'opponente non ha precisato le proprie difese nemmeno in prima udienza non essendo necessarie ulteriori precisazioni delle difese e delle eccezioni già proposte in relazione al contenuto della comparsa di risposta; essendo quindi superflua la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1;
- invero alla luce di quanto sopra nessuna ulteriore allegazione fruttuosamente poteva essere argomentata da parte opponente, né nessuna prova rilevante in relazione alla opposizione poteva essere dedotta;

Rilevato invero nel merito che

- nelle premesse della scrittura privata denominata "atto di transazione" si fa riferimento a esistenza di causa tra le parti del presente giudizio e quelle stesse che hanno sottoscritto la transazione;
- che quindi, con valore confessorio tra loro, nelle medesime premesse le stesse riconoscevano l'esistenza di res controversa tra loro medesime; tanto apparendo allo stato bastevole ai fini della configurazione della causa transattiva sottesa al predetto "accordo";
- che per l'appunto in quell'accordo le opponenti in solido assumevano obbligo di pagamento rateale della somma complessiva di € 900.00,00 a favore della opposta;
- che peraltro era prevista da specifica clausola la decadenza dal termine per le rate successive stabilito a favore delle debentrici quanto alla ipotesi di omesso pagamento quand'anche di una sola rata (v. clausola n. 2);
- che parte opponente nemmeno non ha allegato (nemmeno in prima udienza a fronte delle difese di parte opposta) pagamento delle rate scadute né ha dedotto inadempimenti agli obblighi assunti dalla deducendo specifiche eccezioni sul punto;

Ritenuta la opposizione infondata;

Ritenuto che le spese seguano la soccombenza e siano liquidate come da dispositivo, limitati al minimo i compensi vista la semplicità della causa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta la opposizione per l'effetto dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo, opposto;
2. Dichiara tenuta e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in € 8.964,25 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 5 marzo 2015

Il Giudice  
dott. Luca Ramponi

**La Nuova Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola